

Comune di Tione di Trento

*Regolamento
della Commissione per gli Interventi
di Promozione Economica*

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 28, c. 5, dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l'attività della Commissione per gli Interventi di Promozione Economica.

Art. 2 – Compiti

1. La Commissione è un organo di consultazione dell'Amministrazione Comunale e svolge compiti di analisi e studio di problematiche connesse alla promozione dell'economia e dell'occupazione, con riferimento alla realtà comunale.
2. Inoltre, la Commissione può esprimere pareri ed attivare proposte in merito a questioni generali di carattere economico che riguardano il territorio comunale.

Art. 3 – Composizione

1. La Commissione è composta dal Sindaco, o dall'Assessore competente, in qualità di presidente, da un rappresentante designato dalla minoranza consiliare, da tre esperti indicati dalla Giunta comunale e da dieci rappresentanti degli operatori economici, designati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio comunale, così suddivisi:
 - tre per gli artigiani, di cui uno per i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, etc.);
 - tre per i commercianti;
 - due per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alberghieri;
 - uno per i servizi;
 - uno per gli industriali.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un membro. Al medesimo fine può essere richiesta l'assistenza di un dipendente del Comune, il quale partecipa senza diritto di voto.

Art. 4 – Nomina

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica per la durata del mandato amministrativo.
2. Il Sindaco o l'Assessore competente richiede la designazione, entro un congruo termine, dei rappresentanti degli operatori economici alle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio comunale.
3. Qualora una o più associazioni di categoria indichi più nominativi rispetto al numero di rappresentanti indicati all'art. 3, la Giunta Comunale sceglie i rappresentanti tra i nominativi proposti.
4. Qualora una o più associazione di categoria indichi meno nominativi rispetto al numero di rappresentanti indicati all'art. 3 oppure non provveda alla designazione entro il termine assegnato, la Giunta Comunale provvede autonomamente a nominare i rappresentanti mancanti.
5. La Giunta comunale indica i tre esperti di cui all'art. 3 comma 1 successivamente alla designazione dei rispettivi rappresentanti da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio comunale.

Art. 5 – Funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 28, c. 2, dello Statuto comunale, la Commissione deve riunirsi con cadenza almeno quadrimestrale.
2. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

3. I pareri sono adottati a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. La Commissione può invitare alle proprie riunioni esperti o altri rappresentanti degli operatori economici, i quali partecipano senza diritto di voto.


Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 113/1999 dd. 29.11.1999.

Nuovo testo regolamentare approvato con deliberazione consiliare n. 42/2009 dd. 26.11.2009 e modificato con deliberazione consiliare n. 42/2010 dd. 13.08.2010.

Il testo regolamentare riportato corrisponde a quanto modificato ed approvato con deliberazione consiliare n. 42/2010 dd. 13.08.2010.

Tione di Trento, lì 30 agosto 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Diego Viviani



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giuseppe Stefanelli

